

COMUNE DI CARIATI

(Provincia di Cosenza)

Organo Straordinario di Liquidazione

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Atto n° 8 del 03.11.2017

OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali di competenza dell'OSL, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **TRE** del mese di **NOVEMBRE** alla ore **12:00** nella Casa Comunale di Cariati, si è riunito l'**Organo straordinario di Liquidazione** nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 Novembre 2016 ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, nelle persone di:

		Presente	Assente
Dr. Domenico GIORDANO - Dirigente di 2° fascia della Prefettura UTG di Cosenza	Presidente	X	
Dr. Mario ZIMBO - Segretario Generale	Componente	X	
Dr. Mario CHIODO - Istruttore Direttivo Contabile	Componente	X	

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 13.9.2016, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Cariati, ai sensi degli artt. 246 e 244 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 23.11.2016, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- che il citato D.P.R. in data 2 dicembre 2016 è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione: Dott. Domenico Giordano, Dott. Mario Zimbo, Dott. Mario Chiodo;

Premesso che:

- l'art. 2 del DL n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del DL n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";
- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del DL n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia



delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione";

- in base alle disposizioni normative sopra richiamate l'Organo Straordinario di liquidazione a decorrere dal 1° luglio c.a. potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera di affidamento;
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.

Considerato che:

- Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:

- l'art. 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
- il DL n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il DL n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate – Riscossione.

Considerato inoltre che;

- l'Organo Straordinario di Liquidazione può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

Ritenuto per quanto esposto, necessario ed urgente, che l'Organo Straordinario di Liquidazione abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa.

Visti:

- ✓ l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- ✓ il regolamento generale delle entrate;
- ✓ i regolamenti che disciplinano i vari tributi dell'ente;

DELIBERA

- **DI AFFIDARE**, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 delle entrate comunali di competenza dell'OSL, sia tributarie che patrimoniali a far data dall'esecutività della presente.



- di **TRASMETTERE** copia del presente atto a:
 - 1) Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Cariatì;
 - 2) Agenzia delle Entrate - Riscossione;


- di **PRECISARE** che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura degli uffici comunali competenti.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Dr. Domenico GIORDANO

Dr. Mario ZIMBO

Dr. Mario CHIODO



COPIA DEL PRESENTE ATTO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DI CARIATI, IN DATA _____, AL N. _____ PER RIMANERVI QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.
Cariatì, lì _____ IL RESPONSABILE